



Comune di Canino

(Provincia di Viterbo)

Originale

ORDINANZA SINDACALE

N. 22 DEL 25-10-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PREVENZ. E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG. DA COVID-19 - DISPOSIZ. IN TEMA DI ATTIVITA' DIDATTICHE - CHIUSURA TEMPORANEA PLESSO SCOLASTICO PAOLO III-NIDO- CUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO-SCUOLA INFANZIA PIO XII

Prot. n. 12013

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11.03.2020 con la quale l'epidemia COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 Maggio 2020 n. 35, a mente del cui art. 1 "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus."

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020 n. 176;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13-10-2020 avete decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 125 del 07.10.2020 con il quale è stato prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*, e in particolare, l'art. 32 che dispone *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.”*;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che, all'art. 117 (interventi d'urgenza), sancisce che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”*;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 17/10/2020 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per l'emergenza sanitaria COVID-19;

CONSIDERATO che a seguito di regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero di contagiati, registrato anche in correlazione all'aumento di attività di testing;

VISTE le comunicazioni pervenute sia dalla ASL competente che dal Dirigente Scolastico dalle quali si riscontra che si stanno verificando diversi casi di contagio che investono sia il corpo docente che alunni del Plesso Scolastico Comunale, dall'Asilo Nido alla Scuola Secondaria di I Grado;

RILEVATO che:

- Sono in corso accertamenti per rilevare ulteriori casi di contagio all'interno dell'Istituto scolastico;
- - nell'ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica sul territorio Comunale, è stato rilevato che i contagi sono ulteriormente in aumento, in termini percentuali riferito ai tamponi effettuati, rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti;

CONSIDERATO che:

- La scuola, avendo già attivato dallo scorso anno scolastico le procedure, è in grado di garantire la continuità dell'attività scolastica con la didattica a distanza;

- Il Comune sta provvedendo per il tramite del Settore V - LL.PP. e Manutenzioni alla sanificazione degli immobili destinati all'attività didattica;

VISTA la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 12 del d. lgs. n. 1/2018;

VISTO il D. lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

ORDINA

1. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, **con decorrenza dal 26 ottobre e fino al 01 Novembre 2020 la sospensione a titolo precauzionale delle attività didattiche in presenza per l'intero Plesso Scolastico Comunale Paolo III** comprendete l'Asilo Nido, la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado, nonché la Scuola dell'Infanzia Pio XII;

2. E' dato mandato al COC il costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatasi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a "contatti stretti", al fine dell'eventuale riapertura delle attività in presenza a decorrere dal 02 Novembre 2020.

DISPONE

altresi che:

- il presente atto venga pubblicato, con decorrenza immediata, all'Albo pretorio on line e sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (www.comune.canino.vt.it), per un periodo non inferiore a giorni 30 (trenta) dalla data di sua esecutività;

- la notifica ai seguenti Soggetti:

- Prefettura di VITERBO (PEC: protocollo.prefvt@pec.interno.it)
- Al Presidente della Regione Lazio (PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it)
- All'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (PEC: drla@postacert.istruzione.it)
- All'Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo (PEC: uspvt@postacert.istruzione.it)
- Al Dirigente Scolastico del Plesso Comunale (PEC: vtic804009@pec.istruzione.it)
- Scuola Infanzia Pio XII
- ASL VT – (PEC: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it)
- Comune di Cellere
- Comune di Tessennano
- Comune di Arlena di Castro
- Comune di Piansano
- Comando Stazione Carabinieri di CANINO (PEC: trm25439@pec.carabinieri.it)
- Comando di Polizia Municipale – sede
- Al Responsabile del Settore V LL.PP. – Manutenzione - sede

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

IL SINDACO